

21497/10

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	Vittoria	Primo Presidente ff
Dott. Roberto	Preden	Presidente di sezione
Dott. Enrico	Altieri	Presidente di sezione
Dott. Francesco	Fioretti	Consigliere
Dott. Luigi	Macioce	Consigliere
Dott. Ettore	Bucciante	Consigliere
Dott. Vincenzo	Di Cerbo	Consigliere
Dott. Roberta	Vivaldi	Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli	Cons. rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione
proposto da:

coop. rl Azienda Associata Vallangiolese, elettiva-
mente domiciliata in Roma, via S. Tommaso d'Aquino
47, presso lo studio dell'avv. Luigi Correale,
rappresentata e difesa per procura in atti dallo
avv. Alfonso Amato;

- **ricorrente** -

contro

sipa La Gramellini, Banca della Campania, srl Imbal-

Oggetto

Prescritto e mai
ricorsi per chie-
zione fallimento

R.G.N. 3238/09

Cron. 21497

Rep.

Ud. 12/10/2010

C.C.

727
10

li Diano, snc D. e D. di D'Amato Carmelo & C., Officina Meccanica dell'Atinate, Lupo Filippo, Mancolotti Giuseppe, spa Damiano Mancuso Da. Ma. e Turk Exinbank;

- **intimati** -

OGGETTO: Presentazioni di ricorsi per dichiarazione di fallimento.

Liita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2010 dal Relatore Cons.

Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Umberto Apice, il quale ha concluso per la dichiarazione della inammissibilità del ricorso;

La Corte,

rilevato che con separati ricorsi, numerosi creditori dell'Azienda Associata Vallangiolese coop. rl hanno chiesto al Tribunale di Sala Consilina di volerne dichiarare il fallimento con ogni consequenziale statuizione;

che la coop. debitrice ha eccepito la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accogliemnto delle avverse istanze e, successivamente, ha presentato ricorso ex art. 41 cpc per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del

giudice ordinario, perché non esercitando, da parte sua, nessuna attività commerciale, bensì unicamente quella agricola, non poteva essere assoggettata a fallimento ma, semmai, a liquidazione coatta amministrativa su disposizione dell'autorità governativa che esercitava il controllo;

che mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva, il PG ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, in quanto sostanzialmente diretto a far valere una questione di merito anziché di giurisdizione;

che il rilievo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo le quali, "in relazione a procedimento promosso per la dichiarazione di fallimento davanti al tribunale, il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale il debitore contesta la sua assoggettabilità a detta procedura concorsuale, per la qualità d'imprenditore agricolo ovvero di ente cooperativo sottoposto ai poteri di vigilanza dell'autorità amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile perché le indicate questioni non attengono alla giurisdizione di quel tribunale, ma alla sussistenza dei presupposti per l'apertura del fallimento e, quindi, al fondamento nel merito della relativa do-



manda" (C. Cass. 1990/590, 1994/912 e 2002/12241);
che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla coop. Azienda Associata Vallangiolese;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, il 12 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

preside

Depositate in Cancelleria
oggi 20 OTT 2010
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista